



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 378

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., *Serie Generale*, n. 157 del 07.07.2012 ed, in particolare, l'art. 27, comma 2, lett. bb);

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 27.03.2013,

DISPONE

la pubblicazione sul portale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico nella formulazione sottoriportata:

ART. 1

CONVOCAZIONE DEL SENATO ACCADEMICO

Il Senato Accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore, che lo presiede, lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata avanzata da 1/5 dei suoi componenti con specifica indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

Lo stesso *quorum* è necessario per ottenere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno indipendentemente da quelli previsti nella convocazione dell'organo, nonché per proporre modifiche statutarie.

La convocazione è sempre disposta dal Rettore-Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Rettore, la convocazione spetta al Pro-Rettore vicario.

La convocazione, firmata dal Rettore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Pro Rettore vicario, deve essere inviata dall'indirizzo PEC della struttura amministrativa competente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun componente del Senato Accademico.

In caso di necessità, qualora per causa di forza maggiore non sia possibile utilizzare la modalità sopra specificata, la convocazione del Senato Accademico sarà effettuata a mezzo fax, ai sensi del DPR 445/2000 del 28/12/2000, ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La convocazione è inviata ai Senatori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione ed è pubblicata sul portale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e la loro successione vengono predisposti dal Presidente sentiti il Pro-Rettore ed il Direttore Generale anche sulla base delle richieste e proposte dei Dirigenti Amministrativi e dei Senatori e sono accorpati secondo il Titolario unico di classificazione. Gli argomenti saranno trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salva diversa richiesta motivata del Presidente o di un Senatore, approvata seduta stante dal Senato Accademico dopo l'intervento di non più di un oratore a favore e uno contro.

Non si dà discussione né votazione sugli argomenti oggetto di comunicazione.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL SENATO ACCADEMICO

Il Senato è regolarmente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto:

- il Pro-Rettore vicario, che in caso di assenza o impedimento del Rettore lo presiede con diritto di voto;
- il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante.

Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo decade dal mandato.

ART. 3

INFORMAZIONI, VARIE ED EVENTUALI

Le richieste di informazioni o spiegazioni - verbali o scritte - che, all'inizio della seduta, in relazione ad argomenti all'ordine del giorno, ogni Senatore intenda rivolgere al Presidente o al Direttore Generale, sono trattate, a discrezione del Presidente, nella stessa seduta, nelle "varie ed eventuali", ovvero in quella immediatamente successiva, dopo aver acquisito gli opportuni elementi,

Il Presidente e ciascun Senatore possono proporre mozioni e risoluzioni volte a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Senato su argomenti di competenza di questo.

Nella voce "Varie ed eventuali" non possono essere trattati argomenti che comportino scelte di indirizzo di politica universitaria e proposte di impegno di spesa.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE

Il testo del verbale in approvazione e le proposte di delibera relative agli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere disponibili on line almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, con accesso all'Area riservata del Dipartimento Amministrativo per il coordinamento dell'azione amministrativa con le Funzioni di Governo. Non saranno prese in considerazione proposte di delibera rese disponibili oltre il suddetto termine fatte salve diverse determinazioni del Senato Accademico.

Gli Uffici provvederanno su apposita richiesta a trasmettere ai Senatori la documentazione necessaria per consentire di acquisire ogni opportuno ulteriore elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.

I Senatori hanno facoltà di accedere presso l'Area Senato Accademico del Dipartimento Amministrativo per il coordinamento dell'azione amministrativa con le Funzioni di Governo per prendere visione preventiva delle singole pratiche nei tre giorni lavorativi precedenti la riunione del Senato Accademico.

ART. 5

DURATA DEGLI INTERVENTI, QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PROCEDURALI

La durata dei singoli interventi in Senato non può eccedere i 5 minuti, salva diversa determinazione del Presidente per il quale la limitazione di tempo non trova applicazione.

La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione ad altra seduta, possono essere proposte da un singolo Senatore prima dell'inizio della discussione. Entrambe le questioni sono poste immediatamente in votazione.

Ciascun Senatore può intervenire una sola volta sullo stesso argomento ed inoltre ha diritto ad una sola replica, rispettando gli stessi limiti di tempo di cui al I comma del presente articolo. E' solo possibile riprendere la parola al termine della discussione e prima che inizino le operazioni di votazione per rendere dichiarazione di voto: i relativi interventi non possono superare i 3 minuti.

Nel corso dell'intervento il Senatore non può essere interrotto se non dal Presidente per giusti motivi.

ART. 6

MODALITA' DI VOTAZIONE

Le votazioni conseguenti alla chiusura della discussione hanno luogo per alzata di mano.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
CON LE FUNZIONI DI GOVERNO
AREA SENATO ACCADEMICO

Oggetto:
Regolamento di funzionamento del Senato
Accademico

Si procede a scrutinio segreto per le votazioni riguardanti le persone.

Le mozioni e le risoluzioni sono votate secondo l'ordine di presentazione. Prima di esse sono messi ai voti gli eventuali emendamenti presentati durante la discussione con precedenza per quelli più lontani dal testo.

ART. 7

DELIBERAZIONI DEL SENATO

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia normativamente richiesta una diversa maggioranza. Nel caso in cui il numero dei voti favorevoli è pari a quello dei non favorevoli (somma dei voti degli astenuti e dei contrari) prevale il voto del Presidente.

Al fine della deliberazione, laddove ritenuto necessario, può essere acquisito il preventivo parere non vincolante dell'Ufficio competente.

Ciascun Senatore ha facoltà di chiedere prima di ogni votazione la verifica del numero legale per la validità della costituzione dell'Organo.

Dopo la dichiarazione fatta dal Presidente sui risultati della votazione, il dispositivo della delibera è approvato seduta stante e diviene pertanto immediatamente esecutivo.

ART. 8

VERBALIZZAZIONE

Di ogni seduta si redige il processo verbale.

Il verbale, contenente gli eventuali allegati, riporta il testo della delibera con la motivazione e l'esito della votazione; sono altresì riportati gli eventuali interventi e le dichiarazioni di voto di cui si richieda in aula la verbalizzazione e si consegna il testo entro e non oltre il terzo giorno dalla seduta.

Il dibattito del Senato Accademico è integralmente registrato su supporto digitale ai soli fini della esatta redazione del verbale, per eventuali riscontri, da conservarsi fino all'approvazione del relativo verbale.

Il verbale della riunione precedente è dichiarato come letto e approvato all'inizio della riunione successiva, qualora non vengano presentate osservazioni o rilievi da parte dei Senatori.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore Generale Vicario. Il segretario verbalizzante è assistito da funzionari afferenti al Dipartimento Amministrativo per il coordinamento dell'azione amministrativa con le Funzioni di Governo.

ART. 9

PUBBLICITA' DEI VERBALI ED ESTRATTI

Gli atti del Senato sono pubblici. Essi sono sempre a disposizione dei Senatori per eventuali consultazioni. Ogni Senatore ha facoltà di chiedere copia del verbale approvato, anche per via telematica.

I dispositivi ed i verbali del Senato Accademico sono resi pubblici attraverso il portale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza. Ogni componente e comunque ogni partecipante alle sedute dell'Organo è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulla discussione avvenuta nell'ambito del Senato stesso.

Il Senato Accademico potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo e dare pubblicità della propria decisione.

La richiesta dell'informativa sugli atti e degli estratti dal verbale va presentata con le modalità di cui al Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi emanato con D.R. n. 5739 del 28.11.2012.

ART. 10

COMMISSIONI

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
CON LE FUNZIONI DI GOVERNO
AREA SENATO ACCADEMICO

Oggetto:
Regolamento di funzionamento del Senato
Accademico

Il Senato Accademico può nominare, con la maggioranza di cui all'art. 7, apposite Commissioni con funzioni istruttoria e propositiva.

Esse sono composte di norma da un numero non superiore a 7 membri eletti dal Senato.

Ogni commissione è presieduta dal Rettore o suo delegato e può avvalersi di un funzionario designato dal Direttore Generale che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante dei lavori.

Spetta al Presidente delle singole Commissioni coordinare nei tempi, nelle convocazioni e nella trattazione degli argomenti, i lavori delle rispettive Commissioni al fine di accelerare al massimo l'iter delle pratiche e la piena conoscenza delle medesime da parte dei Senatori.

Al Senato le Commissioni relazioneranno sui propri lavori tramite il proprio Presidente o suo delegato.

Per il funzionamento si applicano, in quanto applicabili, le norme relative al funzionamento del Senato Accademico.

Tutte le Commissioni decadono al compimento del mandato ricevuto e comunque con la decadenza del Senato.

Compiti particolari possono essere affidati dal Senato Accademico a singoli Senatori o dalle Commissioni a propri componenti.

Il Senato Accademico può proporre al Rettore la nomina di una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni.

ART. 11

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione del verbale relativo alla riunione in cui è stato emanato.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

Bari, 02.05.2013

F.TO IL DIRETTORE GENERALE